CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3639**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARFAGNA, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BRAMBILLA, CALABRIA, CASTIELLO, CENTEMERO, DE GIROLAMO, GELMINI, GIAMMANCO, GULLO, LAFFRANCO, PALMIZIO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, ROTONDI, RUSSO

Modifica all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori rimasti orfani per crimini domestici, nonché disposizioni per l'assistenza e istituzione del Fondo di solidarietà in favore degli stessi

Presentata il 26 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Solo in Italia, dal 2000 ad oggi, sono 1.628 i figli che hanno perduto nello stesso momento entrambi i genitori, poiché l'uno è caduto vittima di omicidio del quale l'altro è stato l'autore. Mentre quest'ultimo paga molto spesso la propria colpa con il suicidio o comunque con il carcere, per loro, gli orfani di questa strage che nel nostro Paese miete più vittime della mafia, inizia una seconda vita nell'ombra e tutta in salita, poiché sono costretti a fare i conti con il peso di un forte dolore, oltre alla difficoltà di trovare una nuova famiglia e il sostegno da parte delle istituzioni, dal punto di vista sia economico sia socio-assistenziale.

Sono sempre più frequenti i casi in cui le mura domestiche rappresentano il luogo in cui si consumano crimini atroci, i quali esprimono la crisi profonda che sta attraversando la famiglia moderna e, con essa, la società. Il più delle volte si tratta, infatti, di famiglie apparentemente serene, che tuttavia nascondono abissi profondi di violenza o dinamiche perverse e spesso distruttive nei rapporti tra le persone, i quali si instaurano inconsapevolmente attraverso una mancanza assoluta di ascolto e comunicazione familiare. I dati statistici

dimostrano come nella maggior parte dei casi sia la donna ad essere uccisa dal proprio compagno o ex compagno. Infatti, come riportato dall'*Italian Journal of Pediatrics*, dal mese di gennaio 2012 fino al mese di ottobre 2014, 209 donne su 319 sono state uccise per mano del compagno o dell'ex compagno. Seppur in misura minore rispetto agli innumerevoli omicidi perpetrati contro donne, si registra comunque, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, un numero di casi pari al 15 per cento, in cui è l'uomo ad essere vittima di crimini domestici.

Si tratta di dati che ci obbligano a fare luce su un lato oscuro e ancora poco conosciuto e affrontato: quello dei figli rimasti orfani della mamma perché uccisa dal papà o viceversa. Anzi doppiamente orfani, perché, come già si è rilevato, dopo l'omicidio il coniuge, l'ex coniuge o la persona comunque legata, anche in passato, da una relazione affettiva con il genitore ucciso molto spesso si toglie a sua volta la vita oppure viene recluso in carcere e di conseguenza la potestà genitoriale è sospesa o fatta decadere. Si tratta di un trauma enorme, da cui è difficile riprendersi perché se già è gravissimo il lutto legato alla perdita di un genitore, perderli entrambi in modo tragico è una ferita, un dramma impossibile da comprendere e gestire.

Purtroppo i numeri sono in crescita drammatica. Nel 2015 ci sono state 128 donne uccise e già nei primi quaranta giorni del 2016 sono state ben 10, con la media allarmante di una vittima ogni tre giorni. Inoltre, se gli eventi del 2015 hanno registrato 118 orfani in più rispetto all'anno precedente, non è difficile pensare che nel 2016 potranno rilevarsi risultati molto preoccupanti. Da ciò si deduce facilmente che siamo in presenza di piccole vittime, di varie età, le cui sorti sono ai più ignote, lasciati a loro stessi e alle mille difficoltà dei loro affidatari.

Ad aggravare la situazione vi è un vuoto normativo che non può certamente disconoscersi. Infatti, nel nostro Paese non esiste alcuna legge che tuteli o sostenga, anche economicamente, questi orfani « speciali », a differenza di quanto accade per altre categorie, come per le vittime della mafia o del terrorismo. Da ciò deriva che dinanzi ai tribunali per i minorenni tali casi sono trattati alla stregua delle situazioni riguardanti gli altri orfani, mentre le loro vicende sono completamente diverse. Infatti, le testimonianze raccolte fino ad oggi rivelano storie di profonda solitudine e difficoltà anche pratiche e materiali.

Le conseguenze che le vittime cosiddette « secondarie » subiscono sono molte e spesso irreparabili, considerato che dal trauma legato allo *shock*, sia per avere in alcuni casi assistito all'omicidio, sia per il lutto violento nonché per la mancanza di una guida in un'età molto delicata per la propria crescita, si tratta di orfani che si abituano alla sofferenza. Il dramma di queste vittime consiste nel vivere in una condizione di grave deprivazione affettiva, dopo che sono venute a mancare nello stesso momento le figure cardini della loro esistenza; alla tragedia della perdita violenta di un genitore si unisce la consapevolezza della colpa dell'altro, il più delle volte il padre, dalla quale si genera un conflitto interiore di amore-odio dalle conseguenze devastanti. Il senso di abbandono può inoltre instaurare la convinzione profonda di essere una persona non amabile, alimentando così una bassa autostima che può facilmente condurre sulla strada della delinquenza o della droga.

È quindi importante un intervento legislativo che, guardando oltre l'emergenza dei primi momenti dopo l'evento criminoso, miri a promuovere un sostegno a lungo termine nonché a garantire risposte adeguate ai bisogni dei figli rimasti orfani, nel caso in cui la morte del genitore sia stata cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da relazione affettiva. È proprio questo l'obiettivo che si prefigge la presente proposta di legge, volta a garantire agli orfani per crimini domestici adeguata assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria, un contributo per il sostegno della loro formazione scolastica e univer-

sitaria, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, nonché azioni concrete per il loro inserimento nel mondo lavorativo.

In particolare viene stabilito che, per l'affido dei minori rimasti orfani per crimini domestici, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, sia tenuto a privilegiare la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, è importante far sì che questi non vengano separati e garantire la vicinanza tra gli stessi. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante l'istituzione di un fondo nel quale confluiscono le risorse, pari a 2 milioni di euro annui, che sono destinate nella misura del 70 per cento a interventi in favore dei minori e per la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, a interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e definizione).

1. La presente legge è volta a prevedere forme concrete di solidarietà e di sostegno per i figli rimasti orfani nel caso in cui la morte del genitore sia stata cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva.

2. Ai fini della presente legge, per « orfani per crimini domestici » si intendono i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva.

ART. 2.

(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

« *5-quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o

sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa ».

ART. 3.

(Sostegno alla formazione scolastica e universitaria).

1. Agli orfani per crimini domestici è garantito un contributo per il sostegno della formazione scolastica e universitaria nelle seguenti misure:

a) fino al completamento della scuola dell'obbligo: euro 3.000 annui;

b) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, euro 4.000 annui;

c) fino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, avente sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.

2. I contributi di cui al comma 1 sono annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alla variazione positiva dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.

3. L'erogazione dei contributi cessa a decorrere dalla data in cui il beneficiario intraprenda un'attività di lavoro autonomo o inizi un rapporto di lavoro dipendente.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dall'anno accademico 2017/2018 sono istituite borse di studio riservate agli orfani per crimini domestici, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

ART. 4.

(Assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Agli orfani per crimini domestici si applicano le disposizioni relative al collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'assunzione ai sensi del primo periodo può essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche tramite chiamata diretta, sulla base delle domande presentate dagli interessati. Qualora non siano state presentate domande, l'amministrazione pubblica rivolge agli uffici competenti per il collocamento obbligatorio richiesta di avviamento al lavoro sulla base delle liste presso questi istituite.

2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

ART. 5.

(Diritto all'assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria).

1. Agli orfani per crimini domestici è assicurata un'adeguata assistenza psicologica.

2. Gli orfani per crimini domestici sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi si applica il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

ART. 6.

(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici, con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Il fondo è desti-

nato all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento delle risorse del Fondo è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.

3. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture da produttori operanti sul libero mercato, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP Spa o da altre centrali di committenza, anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al periodo precedente, le amministrazioni ivi indicate ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per l'anno 2016, in misura non inferiore al 50 per cento per l'anno 2017 e al 70 per cento per l'anno 2018.

€ 1,00

17PDL0039580